TAX ALERT

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19"

Gentilissimi,
si sintetizzano di seguito i principali contenuti, in materia fiscale e di sostegno ad imprese e professionisti, del "**Decreto Rilancio**" (Decreto Legge, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), riservandoci di intervenire successivamente per ulteriori approfondimenti.

- Disposizioni in materia di versamento dell'irap – art. 24 (misure di sostegno)
- Contributi a fondo perduto – art. 25 (misure di sostegno)
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26 (misure di sostegno)
- Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – art. 28 (misure di sostegno)
- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120 (misure fiscali)
- Riduzione aliquota iva per le cessioni di dpi – art. 124 (misure fiscali)
- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - art. 125 (misure fiscali)
- Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – art. 126 (misure fiscali)
- Proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. rimessione in termini per i versamenti – art. 137 (misure fiscali)
- Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello f24 – art. 147 (misure fiscali)
- Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni - art.152 (misure fiscali)
- Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari – art. 186 (misure per l'editoria)

MAZARS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP – Art. 24 (Misure di sostegno)

La norma prevede dei benefici fiscali per tutte le imprese ed i professionisti soggetti all'IRAP, che non superano i 250 milioni di fatturato nel corso del 2019 (senza dover provare riduzioni del fatturato medesimo). Rimangono esclusi dai benefici gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (come definiti dall'art. 162 del TUIR), le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.
I benefici si concretizzano nell'eliminazione **definitiva** del pagamento di quanto si sarebbe dovuto corrispondere sia in termini di saldo IRAP per il periodo fiscale in corso al 31/12/2019 (2019 per i contribuenti solari) che in termini di primo acconto IRAP per il periodo fiscale successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020 per i contribuenti solari). In ogni caso rimangono dovuti gli acconti IRAP relativi all'esercizio fiscale in corso al 31/12/2019 (2019 per i contribuenti solari).
Dal punto di vista sostanziale i soggetti IRAP non dovranno quindi pagare il saldo d'imposta che risulterà dalla dichiarazione IRAP relativa al 2019 e neppure il primo acconto IRAP 2020.
L'importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Restano invariati i termini previsti per il versamento del saldo e della prima rata di acconto dell'IRPEF e dell'IRES.
Si conferma che i contribuenti per i quali sono previsti gli ISA gli acconti saranno dovuti nella misura del 50%.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – Art. 25 (Misure di sostegno)

Alle imprese ed ai professionisti titolari di partita IVA è data la possibilità di richiedere contributi a fondo perduto. Per poterne beneficiare bisogna soddisfare contestualmente due requisiti dimensionali:

- nel precedente esercizio i ricavi non devono essere stati superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione non deve essere verificata per i soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L'importo del contributo è compreso tra il 20% e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.
Nello specifico:

- richiedenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro - 20% della riduzione del fatturato;
- richiedenti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino ad 1 milione - 15% della riduzione del fatturato;
- richiedenti con ricavi o compensi oltre il milione e fino a 5 milioni - 10% della riduzione del fatturato.

La riduzione del fatturato dovrà essere verificata con riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Sono stati previsti degli importi minimi di contributo.
Per ottenere il contributo è indispensabile la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Tale richiesta deve essere inoltrata entro 60 gg dalla data di avvio della procedura telematica. L'accredito verrà effettuato direttamente dall'Amministrazione Finanziaria sul conto corrente bancario comunicato nell'istanza. Se nelle successive fasi di controllo si dovesse rilevare che il richiedente non aveva diritto al contributo erogato o se ne aveva diritto in misura inferiore, saranno dovute sanzioni ed interessi oltre alla restituzione di quanto percepito o della parte eccedente a quanto si sarebbe dovuto percepire. Sono previste anche sanzioni penali qualora si riscontri un falso nell'autocertificazione di regolarità antimafia rilasciata.
Di seguito i soggetti comunque esclusi dal beneficio:

- soggetti che hanno cessato l'attività alla data della presentazione dell'stanza;

- enti pubblici;
- società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (come definiti dall'art. 162 del TUIR);
- soggetti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27, 38 e 44 del Decreto "Cura Italia" (co.co.co., professionisti dello spettacolo, ecc.);
- professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria (p.e. commercialisti, avvocati, architetti, ecc.).

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – Art. 26 (Misure di sostegno)

Il Decreto prevede un credito d'imposta del 20%, per le somme conferite a titolo di aumento di capitale entro il 31/12/2020.
I soggetti interessati sono le società di capitali, aventi sede legale e amministrativa in Italia e che abbiano:

- un ammontare di ricavi - art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR - relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%.

L'impresa ricapitalizzata, per poter accedere al credito d'imposta, deve rispettare alcuni determinati requisiti previsti dal governo.
L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2.000.000 di euro (credito massimo 400.000 euro), a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024. In caso contrario, infatti, i soci dovranno restituire il beneficio.
Le società ricapitalizzate conseguiranno un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA – Art. 28 (Misure di sostegno)

Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (compresi gli enti non commerciali e gli enti del terzo settore in relazione al canone destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale) con ricavi o compensi ***non superiori a 5 milioni di euro*** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2019 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è riconosciuto un credito d'imposta nella ***misura del 60%*** (in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili) ***o del 30%*** (in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda) dell'ammontare del canone mensile versato a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di ***almeno il 50%*** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. L'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta comprende gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle seguenti attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore. Il credito d'imposta può essere utilizzo direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Tale credito non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre: alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione ai fini Irap, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 Tuir e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir. Con riferimento al canone di locazione del mese di marzo, Il legislatore ha introdotto l'espresso divieto di cumulo di tale credito con il credito d'imposta per botteghe e negozi introdotto dall'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Art. 120 (Misure fiscali)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es alberghi, ristorazione con somministrazione, attività di agenzie di viaggio, organizzazione di convegni e fiere ecc.), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell'anno 2021. Inoltre, è sancito che è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta saranno introdotte da un provvedimento attuativo da emettersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI DPI – Art. 124 (Misure fiscali)

Viene previsto l'azzeramento dell'IVA sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell'epidemia da coronavirus. In seguito, si applicherà l'aliquota IVA del 5%. Di seguito un elenco dei beni che beneficeranno delle agevolazioni in termini di aliquota IVA:

- mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;
- abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici);
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro.

La disposizione non intacca, comunque, il diritto alla detrazione dell'imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - Art. 125 (Misure fiscali)

Il Decreto Rilancio riscrive il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI disciplinato dall'articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall'articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati.
Secondo quanto previsto dall'articolo 125 in commento, ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto, ovvero in compensazione senza l'applicazione di limiti. Lo

stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per quanto riguarda l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, si fa rinvio ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Legge.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI – Art. 126 (Misure fiscali)

Viene prorogato al 16/09/2020 (in luogo del 30/06/2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020 (in luogo del mese di giugno 2020), il termine per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020. La proroga è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17/03/2020, è prorogato il versamento delle ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16.09.2020 (in luogo del 31/07/2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020 (in luogo del mese di luglio 2020). La sospensione riguarda il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020 alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI – Art. 137 (Misure fiscali)

Viene prevista la rivalutazione dei terreni (sia agricoli che edificabili) e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. E' possibile rivalutare il valore di tali beni pagando un'imposta sostitutiva dell'11% sul maggiore valore ritraibile da un'apposita perizia giurata (quest'ultima non potrà avere data successiva al 30/09/2020).
I beni devono essere posseduti al 1° luglio 2020 (scadenza originaria 1° gennaio 2020).
L'imposta sostitutiva dovuta si potrà corrispondere alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020;
- al massimo in tre rate annuali di pari importo (con interessi).

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 – Art. 147 (Misure fiscali)

A decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700 mila euro a un milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI - Art.152 (Misure fiscali)

Tra il 19/5/2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino al 31/08/2020, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della stessa data (19/05/2019),

dall'agente della riscossione ed aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione o di indennità di pensione. Le somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità ed il terzo pignorato deve renderle disponibili al debitore esecutato.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI – Art. 186 (Misure per l'editoria)

Il Decreto Rilancio interviene di nuovo sulla disciplina del credito d'imposta sostituendo integralmente il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 introdotto dal decreto Cura Italia.
Resta confermata l'applicazione, per il solo anno 2020, del criterio volumetrico in luogo del criterio incrementale previsto dalla disciplina ordinaria.
La novità consiste nella maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, che viene elevata dal 30% al 50%.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento dovesse rendersi necessario.